Tribunale di Trento - sez. riesame

Filla Matteo

Nº 1120/10 RG Notizie di reato PM Rovereto

AU. BAINA





TRIBUNALE DI TRENTO

Ordinanza

Riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva (art. 309 CPP)

Il Tribunale di Trento riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dr. Guglielmo Avolio

Presidente

dr. Enrico Borrelli

Giudice rel.

dr.ssa Virginia Manfroni

Giudice

sulla richiesta di riesame presentata in data 30.7.10 dall'Avv. Carlo Alberto ZAINA del Foro di Rimini nell'interesse di Filla Matteo, n. 14.04.1973 a Bolzano, res. in Arco alla Via Lungo Sarca n. 16/B

avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Rovereto di data 27.7.10 con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere sentite le parti

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.8.10, OSSERVA

Gravità indiziaria.

I fatti, per come contestati, possono ritenersi in gran parte pacifici e documentati, come emerge dalle schermate dei siti internet, dalle dichiarazioni dell'arrestato parzialmente ammissive delle singole condotte e dalla corrispondenza tramite e-mail.

E' del pari pacifico che l'autore delle condotte sia il prevenuto; che esse costituiscano reiterazione di condotte già oggetto di precedenti giudizi; che vi sia l'attività di commercializzazione.

Sono infine pacifiche le vincende processuali del prevenuto per fatti identici: una prima accusa determinò assoluzione da parte del Tribunale di Rovereto, passata in giudicato; una seconda accusa, per fatti successivi, determinò sentenza di condanna ad opera del medesimo tribunale, per la quale pende appello alla Corte territoriale.

Costituisce questione logicamente preliminare la valutazione di liceità della condotta, per la quale sussiste contrasto giurisprudenziale.

La posizione della Cassazione sul punto è nel senso dell'illiceità. Si è osservato che "integra il delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la condotta di messa in vendita, contestualmente, di semi di canapa indiana e di libri e dvd illustrativi della loro coltivazione, qualora le moda-

lità di consumazione possano ritenersi in concreto idonee ad indurre i destinatari dell'offerta all'utilizzo della sostanza o alla sua coltivazione" (Cass. 24/09/2009 n. 38633, Barsotti); che "è configurabile il reato d'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti nel caso in cui, unitamente ai semi di canapa indiana, si forniscano agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità e gli strumenti idonei alla coltivazione di essi. (Fattispecie nella quale si contestava all'indagato di aver posto in vendita e pubblicizzato, anche tramite Internet, semi di canapa indiana, con accessori, DVD e libri contenenti spiegazioni sulle più opportune modalità di coltivazione)" (Cass. 20/05/2009 n. 23903, Malerba); che "integra il reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti la messa in vendita di semi di canapa indiana con il corredo di manuali per ottenere da essi piante idonee a produrre sostanza stupefacente" (Cass. 20.5.09, n. 26430, Pesce); e che assume rilievo penale l'attività istigativa anche quando l'uso, in concreto non si verifichi (Cass. 23.3.04, D'Angelo).

Nella giurisprudenza di merito esistono posizioni che riconoscono la liceità della condotta: Trib. Rovereto 27.11.07; Trib. libertà Bolzano 17.5.10; App. Firenze 26.11.08; GIP Cagliari 18.2.09; GUP Firenze 16.5.10.

Può ritenersi acquisito che la vendita di semi di canapa non ha rilievo penale; e che la coltivazione di piante da cui possono trarsi sostanze stupe-facenti e, per contro, penalmente rilevante (Cass. SU 28605/08). Premessi detti elementi e considerato che il prevenuto ha svolto una condotta di messa in vendita, si osserva che le questioni rilevanti nel caso di specie possono essere ricondotte, alla luce dell'art. 82 TU Stupefacenti, all'esegesi di due elementi, costituiti dalle condotte di "istigazione" e "induzione" e dal concetto di "uso".

T

Sull'attività istigativa e induttiva si rileva che emerge dallo stesso impianto normativo che il TU disciplina differenzia espressamente in materia di stupefacenti l'istigazione/induzione (con norma penale incriminatrice nell'art. 82) dall'attività di propaganda (costituente illecito amministrativo e regolato dall'art. 84).

E' pacifico che il prevenuto svolgeva attività di vendita di semi di canapa, idonei alla piantumazione ed alla coltivazione. Deve ritenersi che l'istigazione o induzione p. e p. nel TU Stupefacenti costituiscano un *quid* pluris rispetto all'offerta in vendita.

Occorre verificare se, dal tenore dei messaggi contenuti sui siti de quo, sia stato raggiunto detto elemento aggiuntivo.

Ritiene il Collegio che, nel complesso, l'aspetto contenutistico rientri pienamente in attività di vendita o ausiliaria e connessa alla vendita.

In questi termini l'indicazione del prodotto (semi), l'indicazione degli effetti, la precisazione del periodo di coltivazione migliore, l'assistenza alla coltivazione (con ulteriori prodotti e con l'indicazione di consigli) non appaiono trasmodare in una condotta di "istigazione all'uso" o di "induzione



all'uso" della marijuana, che costituisce il prodotto finito all'esito della coltivazione.

Dagli atti si desume tra l'altro che nei siti v'è la seguente indicazione, con corpo di carattere identico a quello del restante testo: "I semi di Cannabis ... non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974 ... Convenzion sugli stupefacenti di New York ... In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90). I semi vengono venduti in busta sigillata a un pubblico maggiorenne".

Va pertanto esclusa anche la terza fra le condotte ascritte, costituita dall'attività di proselitismo, in quanto non sussiste, dal complesso del testo, un messaggio volto a dare informazioni errate o edulcorate in ordine alla responsabilità penale dell'uso di sostanza stupefacente.

ĭì

Con riguardo al secondo aspetto, si osserva che la norma punisce l'induzione o istigazione o il proselitismo all'uso di sostanza stupefacente. Non v'è dubbio che la vendita di semi, destinati alla coltivazione, nonché di prodotti volti a consentire o a migliorare la coltivazione abbia, tra i suoi effetti finali, eventuali ma possibili, la nascita del prodotto contenente sostanza stupefacente e, come effetti ulteriori, l'estrazione e l'uso della sostanza.


La questione si pone tuttavia in termini di tassatività della norma penale, in quanto mentre in altre disposizioni dello stesso TU il legislatore ha dato rilievo penale ad una pluralità di condotte, con un'articolazione tendenzialmente onnicomprensiva (es. art. 73 TU), nell'art. 82 il legislatore ha espressamente collegato la condotta punibile all'uso. L'art. 82 TU infatti punisce chi "istiga all'uso" oppure "svolge attività di proselitismo per tale uso" o infine che "induce una persona all'uso".

In questi termini non v'è dubbio che la soglia di punibilità sia superata anche quando l'uso non avvenga (Cass. 23.3.04, D'Angelo); ma la condotta ab origine deve riguardare l'uso della sostanza. La diversità si rileva anche dal confronto con l'art. 84 TU, in cui si vieta la "propaganda pubblicitaria di sostanze", senza alcuna distinzione fra produzione, cessione, uso, etc.

Deve pertanto ritenersi, alla luce del principio di tassativvità, che l'offerta in vendita dei semi non abbia connessione con l'uso di s.s.

L'assenza della gravità indiziaria comporta l'assorbimento delle restanti questioni.

Consegue l'annullamento dell'OCC, con conseguente liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa



Tribunale di Trento - sez. riesame

Filla Matteo

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, visto l'art. 309 cpp., annulla l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere; dispone la liberazione immediata del prevenuto se non detenuto per altro.

Manda alla Cancelleria per gli incombenti.

Trento, 13.8.10

Il giudice rel.

(Borrelli)

Depositata in Cancelleria il 13/8

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE CL Marisa Paganelli

لتنور

Il Presidente